


COMUNE DI BIRONICO



REGOLAMENTO DEL CIMITERO

Autorità e vigilanza

INDICE

AUTORITÀ E VIGILANZA

Art.	1	Amministrazione	pag. 4
Art.	2	Sorveglianza	pag. 4
Art.	3	Posti temporanei	pag. 4
		a) campi comuni	pag. 4
		b) tombe di famiglia	pag. 4
		c) loculi cinerari	pag. 4

INUMAZIONI

Art.	4	Autorizzazione per l'inumazione salme	pag. 4
Art.	5	Inumazione di ceneri e ossa	pag. 4
Art.	6	Orari per le inumazioni	pag. 4
Art.	7	Prescrizioni per le casse	pag. 4
Art.	8	Contenuto del feretro	pag. 5
Art.	9	Salme provenienti da altri Cantoni e dall'Estero	pag. 5
Art.	10	Dimensioni delle fosse	pag. 5
Art.	11	Controllo pose monumenti	pag. 5
Art.	12	Trasporto salme e corteo	pag. 5

ESUMAZIONI

Art.	13	Esumazione ordinaria	pag. 5
Art.	14	Esumazione straordinaria	pag. 5
Art.	15	Nomina di un rappresentante	pag. 5
Art.	16	Piano e ordine delle sepolture	pag. 5

NORME DI POLIZIA

Art.	17	Giorni e orari di apertura	pag. 6
Art.	18	Contegno nel cimitero	pag. 6
Art.	19	Ordine e pulizia	pag. 6

NORME DI EDILIZIA

Art.	20	Approvazioni di progetti e requisiti per la posa di monumenti e la sistemazione di tombe	pag. 6
Art.	21	Tombe di famiglia	pag. 6
Art.	22	Dimensioni del tumulo, delle lapidi e dei monumenti	pag. 6
Art.	23	Divieto di lavorare nel cimitero	pag. 6
Art.	24	Sgombero residui di opere	pag. 6
Art.	25	Destinazione lapidi e monumenti rimossi	pag. 7
Art.	26	Manutenzione delle lapidi e dei monumenti	pag. 7
Art.	27	Responsabilità del Comune per guasti ai monumenti	pag. 7
Art.	28	Piantagioni private, delimitazione delle tombe, porta fiori	pag. 7

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art.	29	Penalità per guasti o sfregi al cimitero	pag. 7
Art.	30	Disposizioni per spurgo cimitero	pag. 7
Art.	31	Tombe abbandonate	pag. 7
Art.	32	Revoca concessioni	pag. 7
Art.	33	Transitorie	pag. 7
Art.	34	Entrata in vigore e abrogazione	pag. 7

TARIFFE

A	Campi comuni	pag. 8
B	Tombe di famiglia	pag. 8
C	Loculi cinerari	pag. 8
D	Tasse posa lapidi e monumenti	pag. 8
E	Tasse per bordure	pag. 8

Art. 1 Il cimitero è proprietà del Comune. Esso è amministrato e vigilato dal Municipio, coadiuvato da una speciale commissione, da questo nominata, riservate le competenze del medico delegato.

La commissione è composta di 5 membri, di cui 1 municipale, al quale spetta di diritto la carica di presidente: esso rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Art. 2 La commissione ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza di tutte le disposizioni del presente regolamento, sull'esecuzione delle misure di polizia mortuaria e di igiene prese dal Municipio, nonché sull'applicazione delle leggi e ordinanze cantonali e federali in materia.

Posti temporanei

Art. 3 ¹ Campi comuni

- per le sepolture di salme e ceneri di adulti, concessione ventennale;
- per le sepolture di salme e ceneri di bambini fino a 10 anni, concessione ventennale, rinnovabile per altri 20 anni.

² Tombe di famiglia

- concessione per 50 anni, rinnovabile per altri 50 anni. Il computo del tempo verrà calcolato a partire dalla messa a disposizione della parcella.

³ Loculi per cinerari

- concessione trentennale, rinnovabile per ulteriori 30 anni. Possibilità di custodia di 3 urne per ogni loculo cinerario.

Il computo del tempo verrà calcolato a partire dalla prima deposizione.

Inumazione

Art. 4 Nessuna salma e resti di salma potranno essere inumati nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio.

Art. 5 Nel cimitero sono raccolte le salme, le ceneri e le ossa:

- a) di persone decesse nella giurisdizione comunale, riservato il disposto dell'art. 161 della legge sanitaria del 18.11.1954.
- b) di persone domiciliate nel Comune, decedute fuori della giurisdizione comunale.
- c) di persone non domiciliate nel Comune, decedute fuori dalla giurisdizione comunale, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba o loculo a tempo indeterminato (vale per tombe di famiglia esistenti).
- d) di persone attinenti e non domiciliate nel Comune, deceduti fuori dalla giurisdizione comunale.
- e) di persone non attinenti e non domiciliate per le quali il Municipio deciderà di volta in volta.

Art. 6 Tutte le inumazioni devono essere eseguite fra le ore 9.00 e le ore 18.00 per il periodo inizio aprile fino settembre; da inizio ottobre a fine marzo fra le ore 10.00 e le ore 16.00.

Art. 7 Per le tumulazioni in terra vegetale è d'obbligo la bara di legno dolce, spessore non superiore a 3 cm.

Sono assolutamente proibite le bare di legno duro, metalliche e qualsiasi altra materia di difficile decomposizione.

Sono per contro obbligatorie le bare metalliche, accuratamente saldate a fuoco e riposte in altra bara di legno duro, per le inumazioni nei sarcofaghi di cemento.

Il Municipio tramite il suo delegato, si riserva il controllo delle bare e delle saldature e chiusure delle salme in esse.

Art. 8 Una bara non potrà contenere che una salma. Solo la madre e il neonato morti nell'atto del parto possono essere rinchiusi nella stessa bara.

Art. 9 Per le salme provenienti da altri Cantoni e dall'estero, chiuse in bara metallica o di legno duro che devono essere sepolte in posti comuni con terra vegetale, dovrà essere fatto il cambiamento della bara. Qualora per motivi di polizia mortuaria non fosse possibile tale sostituzione la bara dovrà essere inumata ad una profondità di m. 2.50.

Art. 10 Le fosse devono avere le seguenti dimensioni:

a) per adulti

1.80 m di lunghezza; m. 1.80 di profondità; m. 0.80 di larghezza; distanza delle fosse contigue m. 0.40.

b) per i barbini fino all'età di 10 anni

m. 1.60 di lunghezza; m. 1.50 di profondità; m. 0.60 di larghezza; uguale distanza come per le fosse per adulti.

Nel caso di bare aventi una larghezza o una lunghezza superiore, lo spazio occorrente sarà ricavato nell'adiacente vialetto; il tumulo non deve comunque superare le dimensioni sopra indicate.

Art. 11 Il Municipio annota e aggiorna le autorizzazioni concesse e registra le relative tasse.

Art. 12 Il trasporto della salma, dal domicilio al cimitero, di regola, dovrà essere affidato ad una impresa di pompe funebri.

Non è concessa la formazione del corteo funebre lungo la strada cantonale Bellinzona - Lugano.

Esumazioni

Art. 13 Decorsi i 20 anni dall'ultima inumazione in una particella del campo comune, il Comune può procedere all'esumazione o spurgo dei resti, a seconda della necessità per far posto a nuove inumazioni.

Sarà ossequiata la procedura prevista dalla legge sanitaria e dal regolamento sulla polizia mortuaria.

Art. 14 Le esumazioni straordinarie sono quelle da eseguire per necessità di:

- sistemare il cimitero;
- per ordine dell'autorità giudiziaria;
- dietro richiesta della famiglia.

Salvo in caso di inchiesta giudiziaria, nessuna salma può essere esumata prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione, senza il consenso del dipartimento delle opere sociali, ufficio di sanità.

Le esumazioni consentite prima di questo periodo saranno fatte alla presenza del medico delegato e di un incaricato municipale. Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti.

L'autorizzazione per l'esumazione deve essere chiesta al citato dipartimento dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

Art. 15 La domanda di concessione dovrà indicare nel contempo il nome del rappresentante, cui il Municipio possa rivolgersi per tutto quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.

Art. 16 Il piano e l'ordine progressivo delle sepolture sono fissati dal Municipio.

Norme di polizia

Art. 17 Il cimitero rimane sempre aperto al pubblico.

Art. 18 Nel cimitero è vietato qualsiasi atto e contegno indecoroso. Per accedere alle tombe si dovrà evitare di calpestare i tumuli, anche abbandonati, usando i viali laterali e i vialetti.

Art. 19 Il riordino delle tombe è compito morale dei congiunti. Alla manutenzione generale provvede il Comune. Per il deposito dei rifiuti si deve far capo agli appositi raccoglitori. Nessuno potrà depositare materiali di qualsiasi natura contro il muro di cinta.

Norme di edilizia

Art. 20 Nessuna lapide o monumento funebre possono essere posati e adattati senza l'autorizzazione del Municipio.
Per ottenere la necessaria licenza municipale è necessario inoltre un progetto, in duplo, in scala 1:20. Inoltre si esige la descrizione delle decorazioni, delle iscrizioni e del materiale che si intende impiegare.

Art. 21 Per le tombe di famiglia si esige l'esecuzione dell'opera completa, in superficie con la posa del monumento e nella parte interrata come alle norme edilizie previste dal Municipio.

Art. 22 La superficie occupata dal tumulo è la seguente:

a) per salme di adulti		m 1.75 x 0.75
b) per salme di bambini		m 1.50 x 0.60
c) per le tombe di famiglia	semplice	m 1.40 x 2.60
	doppia	m 2.60 x 2.60

¹ Campi comuni e a tempo determinato

Altezza massima dei manufatti sopra le bordure dei viali:

a) croci, lapidi per salme di adulti	m 1.35
b) lapidi per salme bambini	m 0.80
c) bordure di contorno	m 0.10

² Loculi: cinerari

Concessione trentennale a pagamento, rinnovabile per ulteriori 30 anni. La concessione è soggetta ad istanza scritta al Municipio e secondo tariffa.

Per l'introduzione dei resti in ossario possono essere usate apposite cassette.

L'iscrizione del nome, cognome, anno di nascita e di morte, come pure la posa di un'eventuale fotografia e la sigillatura della lastra di marmo sono eseguite a spese dei richiedenti su indicazioni del Municipio.

L'assegnazione avverrà in ordine progressivo al momento dell'occupazione. Sulla lastra potrà essere posato un piccolo portafiori di tipo unico che verrà fornito dal Comune dietro pagamento.

Art. 23 I monumenti e le lapidi non potranno essere lavorati nell'interno del cimitero, ma dovranno essere trasportati già pronti per la posa in opera.
Fanno eccezione le piccole opere di restauro. Non è permesso alcun lavoro alle tombe nei giorni festivi.

Art. 24 La terra, il pietrisco e tutti i cascami provenienti dalle opere, tanto eseguite come in corso d'esecuzione da parte di privati, dovranno essere allontanati dal cimitero. In caso di mancato adempimento la cancelleria comunale, per ordine del Municipio

provvederà e la spesa relativa sarà a carico dei contravventori.

Art. 25 Nella rinnovazione delle fosse o spurgo dei campi, le lapidi e i monumenti verranno rimossi e, se i familiari o parenti interessati non provvederanno a ritirarli entro un termine fissato dal Municipio, diverranno proprietà del Comune, che ne disporrà nel modo più opportuno.

Art. 26 Per monumenti o lapidi deteriorate e pericolanti, sarà fatto obbligo agli interessati di eseguire le opportune riparazioni nel termine che verrà loro stabilito. In difetto di che il municipio farà eseguire la riparazione caricando le spese agli interessati.

Art. 27 Il Comune non assume nessuna responsabilità per danni arrecati da terzi ai monumenti sepolcrali.

Art. 28 Le piantagioni private che non siano semplici arbusti o fiori sono vietate. La superficie della tomba è quella delimitata dalle bordure. Non sono ammessi recinti metallici rigidi. È vietato l'uso di scatole di latta o di bottiglie per la posa di fiori sulle tombe.

Disposizioni varie e transitorie

Art. 29 Chi arreca danni o sfregi al cimitero (muri, cancelli, installazioni) è soggetto a multa di fr. 100.— minimo, il doppio in caso di recidiva: riservata l'azione penale e civile oltre al risarcimento dei danni.

Art. 30 Eventuali resti di salme recuperati dallo spurgo di tombe e riesumati nel cimitero potranno essere depositati nell'ossario comune.

Art. 31 Se più nessuno si occupa della manutenzione delle tombe di famiglia e comuni, il Municipio potrà a sue spese, dopo un periodo di 20 anni dall'ultima tumulazione, disporre dell'area concessa dopo aver dato ai resti adeguata sepoltura. Le medesime disposizioni valgono pure per i loculi cinerari nel caso in cui non venisse rinnovata la concessione trentennale e in ogni caso dopo la decadenza della stessa.

Art. 32 Tutte le concessioni sono revocabili in ogni tempo per motivi di interesse pubblico e per ragioni di forza maggiore. In questo caso il Municipio assegna al concessionario un'altra parcella equivalente alla primitiva ed esegue, a sue spese, la traslazione della salma o dei resti o la ricostruzione della tomba o del monumento.

Art. 33 Per tutto quanto non è contemplato dal presente regolamento è facoltà del Municipio di decidere, e provvedere nel miglior modo per assicurare l'igiene, l'ordine pubblico e il decoro.

Il Municipio decide pure su ogni e qualsiasi contestazione relativa all'interpretazione ed applicazione del presente regolamento.

Valgono inoltre le disposizioni della legge sanitaria cantonale del 18 novembre 1954 e quella sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958.

Art. 34 Il presente regolamento potrà, in ogni tempo, essere riveduto e adattato alle nuove circostanze o esigenze dal Municipio, riservata la ratifica del Consiglio Comunale e dell'autorità cantonale competente.

Entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e del Consiglio di Stato. Altri regolamenti e disposizioni precedenti vengono pertanto abrogati.

Tariffe

Art. 35 A. Campi comuni

- | | | |
|--|-----|-------|
| 1. Per le persone decedute nella giurisdizione comunale e per i domiciliati adulti e bambini | fr. | 150.— |
| 2. Per gli attinenti non domiciliati (più spese affossatura) | fr. | 100.— |
| 3. Per i non attinenti e non domiciliati (più spese affossatura) | fr. | 300.— |

B. Campi a tempo determinato

- | | | |
|---|-----|---------------|
| 1. Per i domiciliati | fr. | 400.— il mq |
| 2. Per gli attinenti e non domiciliati | fr. | 600.— il mq |
| 3. Per i non attinenti e non domiciliati | fr. | 1'000.— il mq |
| 4. Rinnovo della concessione per altri 50 anni:
10% della tassa iniziale | | |

C. Loculi: cinerari

- | | | |
|---|-----|---------|
| 1. Per i domiciliati | fr. | 400.— |
| 2. Per gli attinenti e non domiciliati | fr. | 800.— |
| 3. Per i non attinenti e non domiciliati | fr. | 1'000.— |
| 4. Rinnovo della concessione per altri 30 anni:
100% della tassa iniziale. | | |

D. Tassa per la posa di lapidi e monumenti fr. 100.—

E. Tassa per bordure fr. 50.—

Approvato dal Municipio nella seduta del 28.2.1980.

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24.3.1980.

Approvato dal Dipartimento dell'Interno con risoluzione no. 1634 RC/SD/mp del 17 luglio 1980.